

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6609

Determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente allo schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati, allo schema tipo di convenzione, ai criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore e agli oneri istruttori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d), f) e j), e dell'articolo 12, comma 19, lettere f) e h), della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, recante «Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati»;

Visto l'articolo 6, comma 1, della l.r. 20/2021, che demanda alla Giunta regionale:

- alla lettera d), la definizione dello schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati, finalizzato a promuovere la condivisione delle scelte progettuali dell'attività estrattiva;
- alla lettera f), la definizione dello schema tipo e delle modalità di stipula della convenzione di cui all'articolo 16;
- alla lettera j), la definizione delle tariffe e delle modalità di versamento degli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 117/2008;

Visto altresì l'articolo 12, comma 19, della l.r. 20/2021, che demanda alla Giunta regionale:

- alla lettera f), la definizione degli oneri istruttori a carico del richiedente, quantificati sulla base di una stima dei costi sostenuti per l'attività istruttoria;
- alla lettera h), la definizione dei criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore ai fini della coltivazione del giacimento;

Vista la proposta di schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati, di schema tipo e delle modalità di stipula della convenzione, e di determinazioni relative alla definizione degli oneri istruttori a carico del richiedente e dei criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore, di cui agli articoli 6, comma 1, lettere d), f) e j), e 12, comma 19, lettere f) e h), della l.r. 20/2021, riportata negli Allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, predisposta dagli uffici regionali con il supporto di FLA nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con decreto dirigenziale n. 2527 del 22 febbraio 2023;

Visti i pareri favorevoli nn. XII/10 del 12 marzo 2026 e XII/11 del 29 aprile 2026, nonché i pareri nn. XII/12, XII/13 e XII/14 del 02 luglio 2026, espressi dal Comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava di cui all'articolo 24 della l.r. 20/2021 in merito agli oneri istruttori, ai criteri per la valutazione delle capacità tecnico-economiche, allo schema di accordo e allo schema tipo di convenzione;

Considerato che la presente delibera si rende necessaria al fine di dare seguito agli artt. 6 e 12, comma 19, della l.r. 20/21, e per progredire nel necessario percorso di attuazione della l.r. 20/2021;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati, lo schema tipo di convenzione, e le determinazioni relative agli oneri istruttori, nonché i criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d), f) e j), e dell'articolo 12, comma 19, lettere f) e h), della l.r. 20/2021, di cui agli Allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della l.r. 20/2021 e, pertanto, lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato B sostituisce lo schema tipo di convenzione di cui al 1° comma dell'art. 15 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 43831/1999;

Dato atto, inoltre, che lo schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati e le disposizioni relative agli oneri istruttori sono applicabili nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla l.r. 20/2021;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, ed in particolare l'obiettivo strategico 5.1.4.1 «Attuare la normativa sulle attività estrattive»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati, lo schema tipo di convenzione, e le determinazioni relative agli oneri istruttori, nonché ai criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d), f) e j), e dell'articolo 12, comma 19, lettere f) e h), della l.r. 20/2021, di cui agli Allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di dare atto che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della l.r. 20/2021 e, pertanto, lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato B sostituisce lo schema tipo di convenzione di cui al 1° comma dell'art. 15 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 43831/1999;

3. di dare atto che lo schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati e le disposizioni relative agli oneri istruttori sono applicabili nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla l.r. 20/2021;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, compresi gli allegati A, B, C e D sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Per il segretario: Riccardo Perini
Fabrizio De Vecchi

_____ • _____



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima
Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali

ALLEGATO A

Schema di accordo tra l'operatore ed il comune o i comuni territorialmente interessati finalizzato a promuovere la conduzione delle scelte progettuali dell'attività estrattiva in coerenza con la convenzione. (Art. 6 comma 1, lettera d) della L.R. 20/21)

Fra il/i Comune/i:

territorialmente interessato/i all'attività estrattiva ricompresa nell'**Area Idonea all'attività estrattiva** identificata con la sigla e l'Operatore (di seguito Operatore) con sede P.I. che in data ha presentato proposta progettuale per l'estrazione di (tipologia materiale) per complessivi mc..... nelle aree ricomprese nei terreni contraddistinti dai seguenti mappali

CONSIDERATO

- il Piano delle Attività Estrattive (PAE) della Provincia di / CMM che individua l'Area Idonea Estrattiva
- che l'Operatore ha la disponibilità (proprietà/preliminare di acquisto/affitto/ecc.....) dei terreni contraddistinti dai mappali estesi m²;
- che l'Operatore ha presentato in data una proposta progettuale dell'attività estrattiva comprensiva degli interventi di recupero ambientale, di compensazione e mitigazione;
- che la L.R. 20/21 prevede la possibilità di un accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati finalizzato a promuovere la condivisione delle scelte progettuali dell'attività estrattiva, in coerenza con la convenzione di cui all'art 16 commi 1 e 4, *“avente per oggetto esclusivamente le misure di recupero ambientale, di compensazione, mitigazione nonché di eventuali contenuti progettuali di interesse per il comune o i comuni territorialmente interessati in relazione agli impatti ambientali”*.

ESAMINATI

i principali aspetti della proposta progettuale che viene integralmente allegata (Relazione + tavole + fotoprogetto, ecc.) che consistono principalmente: (breve descrizione degli interventi di recupero ambientale, di compensazione, di mitigazione ed altri interventi di interesse):

.....
.....

CONSIDERATO

che nell'area di cava sussistono e/o sono previsti attività connesse al risparmio di materia prima e all'utilizzo di materiali riciclati consistenti in:

.....
.....

VALUTATE

- le proposte degli interventi di recupero ambientale, compensazione e mitigazione oltre che altri interventi di interesse del Comune/i consistenti in (descrizione degli interventi previsti con schemi e dettagli):

CONSIDERATO

- che le modalità di scavo (piano di coltivazione) rappresentano un razionale e corretto sfruttamento del giacimento e prevedono l'utilizzo di tecnologie che riducono le emissioni di polveri e rumori come illustrato nella relazione allegata alla proposta progettuale;
- che l'Operatore intende sottoscrivere la convenzione di cui all'art. 16 della L.R. 20/21 sulla base dello schema di convenzione predisposto da Regione Lombardia, come da dichiarazione allegata.

Si sottoscrive il **seguito accordo**:

ARTICOLO 1

L'Operatore, come da progetto allegato, realizzerà, fatto salvo eventuali ulteriori indicazioni/prescrizioni che emergeranno nella procedura di VIA o nella procedura connessa alla verifica di assoggettabilità, di cui alla parte II del D.lgs. 152/06 s.m.i. i seguenti interventi:

- Recupero Ambientale della area di cava durante la coltivazione ed a fine attività: (descrizione degli interventi con richiamo agli elaborati descrittivi):

- Opere di mitigazione: (descrizione degli interventi con richiamo elaborati descrittivi):

- Opera di compensazione: (descrizione degli interventi con richiamo agli elaborati descrittivi).

- Ulteriori interventi di interesse del comune/comuni (breve descrizione):

- ---

ARTICOLO 2 - FACOLTATIVO

L'Operatore si è reso disponibile a cedere su richiesta del Comune le aree interessate o parte di esse dell'attività estrattiva contraddistinte ai n. di mappa e comunque individuati nell'allegata planimetria (allegato ...), al completamento del recupero ambientale eseguendo comunque gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria secondo le modalità e la durata approvate in sede progettuale.

ARTICOLO 3

Il presente accordo sarà confermato e ricompreso nella convenzione che verrà sottoscritta ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/21 e gli interventi previsti di cui all'art. 1 saranno garantiti da apposita fidejussione.

ARTICOLO 4

Il/i Comune/i esprime/esprimono fin da ora il proprio assenso al rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattivi all'Operatore ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/21.

ARTICOLO 5

Ogni eventuale modifica del presente accordo deve essere concordata fra le parti a seguito di richiesta scritta. La mancata accettazione delle modifiche dovrà essere motivata.

_____ . _____



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima
Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali

ALLEGATO B

Definizione dello schema tipo e delle modalità di stipula della convenzione (articolo 16, commi 1 e 4).

L'articolo 16 della l.r. 20/2021 indica che:

- 1) *Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cui agli articoli 12, 14 e 20 è subordinato alla stipula di una convenzione tra l'operatore e il comune o i comuni sede dell'attività estrattiva.*
- 2) *La convenzione deve prevedere il rispetto di quanto previsto dall'eventuale accordo definito secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e contenere l'impegno dell'operatore:*
 - a) *a versare annualmente al comune o ai comuni di cui al comma 1, alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessate e alla Regione, quanto previsto all'articolo 18 in un'unica soluzione, ove non diversamente concordato tra le parti nella convenzione di cui al presente articolo;*
 - b) *a versare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro dei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, all'ente gestore dell'area protetta una ulteriore somma, pari a un terzo di quella di cui alla lettera a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava;*
 - c) *a eseguire a proprie spese, ovvero tramite monetizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8, entro il termine stabilito dal provvedimento di autorizzazione o concessione e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione, al termine dell'attività estrattiva, prevista dal PAE, nonché le eventuali opere di mitigazione e compensazione;*
 - d) *a corrispondere la quota parte della tariffa spettante ai comuni, di cui all'articolo 18, comma 3, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 11, lettera e), a favore dei comuni, diversi da quello o da quelli sede dell'attività estrattiva, qualora interessati da impatti, evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo;*
 - e) *ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'autorizzazione.*
- 3) *Il comune o i comuni di cui al comma 1 provvedono alla stipula della convenzione entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'operatore. In caso di mancato accordo fra il comune o i comuni interessati e l'operatore, quest'ultimo può chiedere che la provincia o la Città metropolitana di Milano determini, entro trenta giorni dalla richiesta, gli obblighi ai quali è condizionato il rilascio dell'autorizzazione o concessione. In tal caso, l'operatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui al comma 2 e si impegna a corrispondere una maggiorazione del 10 per cento della tariffa di cui all'articolo 18 alla provincia o alla Città metropolitana di Milano, che utilizza tali somme per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, terzo periodo.*
- 4) *La Giunta regionale definisce lo schema tipo della convenzione di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di stipula.*

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'OPERATORE

(Art 16 della l.r. 20/2021)

Fra il Comune di _____ (che in seguito verrà citato come Comune) e l'operatore _____ (che in seguito verrà citata come operatore) si stabilisce quanto segue:

Premesso:

- che l'operatore con sede in _____ (C.F. _____) via _____ n. _____

ha in esercizio (o ha richiesto di poter esercitare) una attività estrattiva di materiale di cava in località _____

sui mappali in disponibilità (proprietà/affitto/concessione/ ecc...) n. _____

del comune censuario di _____

per una superficie complessiva di mq _____ e per un volume complessivo di mc _____;

- che l'operatore ha presentato in data _____ regolare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo ____ (12/14/20) della l.r. n.20/2021;
- che l'operatore già esercita attività estrattiva sulla base di autorizzazione provinciale/regionale n. _____ del _____¹;
- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da _____ (codifica ISTAT);
- che l'operatore si impegna a corrispondere la quota parte della tariffa spettante ai comuni, di cui all'articolo 18, comma 3, della l.r. 20/2021 secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 11, lettera e), a favore dei comuni, diversi da quello o da quelli sede dell'attività estrattiva, qualora interessati da impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA;
- che la Regione Lombardia ha approvato la l.r. n. 20/2021, che subordina il rilascio dell'autorizzazione/concessione alla stipula di convenzione tra Comune e operatore;

Tutto ciò premesso l'operatore e il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. n. 20/2021:

ARTICOLO 1

Il Comune consente l'attività estrattiva dell'operatore nella cava di _____ sita in località _____. sulle aree contraddistinte dai mappali _____.

La validità della presente convenzione coincide con la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, incluse le eventuali proroghe.

ARTICOLO 2

In base a ciò, salvi i diritti e i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, cui la presente convenzione si dovrà allineare, l'operatore si impegna per quanto segue.

ARTICOLO 3

L'operatore e il Comune, ai fini della determinazione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 20/2021, definiscono in contraddittorio i volumi scavati nell'anno precedente entro il 30 aprile.

L'operatore si impegna a versare annualmente, al Comune e alla Provincia/Città Metropolitana, entro il 31 maggio, una somma pari a € _____ per mc di materiale escavato/commercializzato in base al settore di appartenenza nell'anno precedente, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 20/2021. Resta inteso che la suddetta tariffa è quella vigente al momento della sottoscrizione della presente convenzione e che la stessa dovrà intendersi automaticamente aggiornata, senza necessità di formale modifica o integrazione dell'atto, in conformità agli adeguamenti tariffari periodicamente stabiliti dalla Giunta regionale. La somma

¹ Solo per le cave autorizzate.

indicata, versata per l'84% al Comune e per il 16% alla Provincia e Città Metropolitana, comprensiva della somma del 2% dovuta alla Regione, viene versata con le modalità definite da ciascuna Provincia o dalla Città metropolitana, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della l.r. 20/2021 a titolo di contributo alla spesa necessaria per:

- la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di recupero ambientale dell'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12;
- per l'eventuale attivazione di convenzioni con le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti per territorio ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e con l'ARPA ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g), nonché per la gestione dell'attività delle consultazioni di cui all'articolo 24, comma 1;
- per la gestione delle funzioni di competenza del Comune ai sensi dell'articolo 27 c.9 della legge.

Da inserire in caso di sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'operatore si impegna a corrispondere una maggiorazione del 10 per cento della tariffa di cui all'articolo 18, della l.r. 20/2021, da versare alla Provincia/ Città metropolitana di Milano.

Da inserire qualora siano presenti Comuni interessati da impatti dell'attività estrattiva, evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

L'operatore si impegna a corrispondere al/ai Comune/i, come previsto dall'articolo 16 c. 2 lettera d), quota parte della tariffa secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 11, lettera e), corrispondente a:

- Comune/i _____, %.

In alternativa:

l'operatore, a scomputo totale/parziale della somma di cui all'articolo 18 c. 4 della l.r. 20/2021 provvederà, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, alla realizzazione dei seguenti interventi di recupero ambientale dell'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12:

- Intervento 1

- Intervento 2

I progetti degli interventi saranno approvati dal Comune e la ditta li realizzerà secondo i tempi previsti nel capitolato d'appalto.

A garanzia della corretta esecuzione delle opere previste viene disposta dall'operatore una fidejussione a favore del Comune di importo pari all'importo di progetto.

ARTICOLO 4²

L'operatore in presenza di Parco regionale si impegna, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 lettera b) della l.r. 20/2021, a corrispondere all'Ente gestore del Parco regionale _____ una somma pari ad un terzo di quella di cui al precedente articolo 3, a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava.

ARTICOLO 5

L'operatore si impegna:

- a. ad ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi e qualitativi nel provvedimento di autorizzazione;
- b. a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nel provvedimento autorizzativo;
- c. a rispettare gli impegni assunti dall'eventuale accordo definito secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 20/2021;
- d. a eseguire a proprie spese (o in alternativa a monetizzare) entro il termine stabilito nell'autorizzazione, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal PAE³, nonché le opere di mitigazione e compensazione, secondo le modalità concordate con il Comune e indicate analiticamente nel progetto allegato (allegati nn. _____) che forma parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 6

L'operatore si impegna a costituire presso il Comune all'atto dell'autorizzazione, le garanzie previste dall'articolo 17 della legge 20/2021, anche mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria per l'ammontare stabilito dall'Ente preposto (Regione o Provincia) ai sensi delle disposizioni regionali di cui all'articolo 17 comma 5. Tale somma potrà essere incamerata dal Comune, previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte dell'operatore a quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative in materia.

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. 3523/2024, le parti danno atto che:

- non sono previsti oneri derivanti da eventuali accordi ulteriori rispetto a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 20/2021;
OPPURE
- sono previsti accordi ulteriori per la realizzazione di _____ rispetto a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 20/2021, i cui oneri sono quantificati forfettariamente in € _____ e vengono recepiti nel computo della garanzia fideiussoria sopra citata.

² Nei casi ove l'attività estrattiva venga esercitata entro il perimetro di un Parco regionale.

³ Qualora la cava sia compresa nel piano provinciale, in ogni caso le opere previste dal progetto autorizzato.

ARTICOLO 7⁴**FACOLTATIVO - Da valutare nel caso specifico di pubblico interesse:**

Al termine dell'attività estrattiva, l'operatore si impegna, a cedere al Comune, previo completamento delle opere di riassetto ambientale previste nell'autorizzazione, l'area di proprietà contraddistinta dai seguenti mappali _____, su cui insiste la cava.

Tali cessioni avverranno secondo tempi, modi e priorità indicati nella planimetria e nella relazione tecnica, sottoscritte dalle parti, allegate alla presente convenzione, di cui costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8

L'operatore si impegna a installare, entro giorni 15 dalla notifica della autorizzazione, lungo il confine dell'area di cava, picchetti inamovibili, al fine di delimitarla secondo le posizioni riportate nel citato provvedimento autorizzativo. I picchetti verranno altresì rilevati con metodi topografici ritenuti idonei con riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica. Copia di tale rilievo, a firma di un tecnico e del titolare, verrà trasmessa al Comune nei limiti di tempo prefissati dallo stesso.

ARTICOLO 9

L'operatore si impegna a comunicare annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno (ai sensi della DGR 3523/2024 – Allegato B) al Comune o ai Comuni sede dell'attività estrattiva e alla Provincia territorialmente interessata o alla Città metropolitana di Milano le informazioni relative a:

- monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava di cui al piano previsto all'articolo 12, comma 11, lettera i);
- volumi dei materiali estratti;
- volumi dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti riutilizzati e commercializzati in luogo dei materiali naturali di cava;
- stato di attuazione del recupero ambientale.

ARTICOLO 10

L'operatore si impegna:

- a rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e di cessazione dell'attività di cava _____;
- a fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava sulle strade pubbliche avvenga senza perdita di carico, né di acque di lavaggio e con ruote degli stessi mezzi pulite;
- a fare in modo che il passaggio nel centro abitato dei mezzi di trasporto del materiale di cava avvenga con le seguenti modalità (da definire in funzione delle esigenze sito specifiche):

_____.

⁴ La clausola di cui all'articolo 7 è rimessa esclusivamente all'accordo tra l'operatore e il/i Comune/i; in quanto elemento negoziale tra tali soggetti, trova applicazione esclusivamente nell'ambito della convenzione stipulata consensualmente. Pertanto, essa non trova applicazione nell'ipotesi di convenzione d'ufficio di cui all'articolo 16, comma 3, della l.r. 20/2021, nella quale gli obblighi convenzionali sono determinati dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Milano.

ARTICOLO 11

L'operatore si impegna a garantire la massima sicurezza del sito e delle aree di pertinenza. L'intero perimetro dell'area di cava dovrà essere costantemente delimitato con rete metallica o con altri mezzi idonei ad impedirne l'accesso secondo quanto dettato dal d.P.R. 128/1959, dal d.lgs. 624/1996 e dal d.lgs. 81/2008. L'operatore ha l'obbligo di provvedere al costante mantenimento in buono stato della recinzione per tutta la durata dell'autorizzazione. Lungo tale recinzione dovranno essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso come prescritto dalle vigenti norme in materia di polizia mineraria e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 12

L'operatore si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni inerenti le opere di coltivazione, ripristino e recupero ambientale, e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di polizia mineraria.

ARTICOLO 13

Il Comune, ai sensi dell'articolo 27 comma 9 della l.r. 20/2021, potrà utilizzare le somme introitate, nel limite del 30%, per far fronte alle spese per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 5, comma 4, lettera a), della legge stessa.

Il Comune, qualora il recupero ambientale sia effettuato per lotti o nel caso in cui sia prevista la manutenzione anche successiva alla fase di collaudo ai sensi dell'articolo 17 comma 3, svincolerà la sola quota parte della garanzia relativa alle opere realizzate e certificate ai sensi dell'articolo 19.

Il Comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità e stabilità dei pendii e scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con l'operatore, il volume del materiale estratto ai sensi della dgr n. 1494/2023.

ARTICOLO 14

Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico dell'operatore.

ARTICOLO 15

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione faranno testo specificatamente il d.P.R. 128/1959, il d.lgs. 624/1996, il d.lgs. 81/2008, le NTA del PAE, la legge regionale n. 20/2021, nonché le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima

Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali

ALLEGATO C

Definizione degli oneri istruttori, a carico del richiedente, delle domande autorizzative presentate ai sensi degli articoli 12, 14, 20 della Lr 20/2021, nonché degli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 117/2008.

L'articolo 12 della legge regionale 20/2021, "Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze", al comma 19, lettera f), dispone che la Giunta regionale definisca la quantificazione degli oneri istruttori, a carico del richiedente, per le domande di cui agli articoli 12, 14 e 20, che dovranno essere quantificati sulla base di una **stima dei costi sostenuti** per l'attività istruttoria, in ragione della relativa **complessità**.

La Giunta regionale, inoltre, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera j), della medesima l.r. 20/2021, disciplina la quantificazione e le modalità di versamento degli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), sulla base del costo effettivo del servizio.

Le **attività istruttorie** relative alle domande previste agli articoli 12, 14 e 20 della l.r. 20/2021, sono le seguenti:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze (art. 12)
- Autorizzazione da parte della Regione di cave di riserva per opere pubbliche di interesse regionale o statale (art.20, c.1)
- Autorizzazione da parte delle Province/CMM di cave di riserva per opere pubbliche di interesse provinciale (art. 20, c. 6, lett. f)
- Autorizzazione variante in corso d'opera (art 12 c. 18)
- Autorizzazione al trasferimento titolarità dell'autorizzazione (art. 12, c.8)
- Proroga all'esercizio dell'attività estrattiva (art. 12, c. 12)
- Concessioni all'estrazione di materiale (artt.14 e 20)
- Autorizzazione del permesso di ricerca (art. 20, c. 6, lett. d)
- Autorizzazione all'attività estrattiva nelle cave di recupero non comprese nei PAE (art. 20, c. 6, lett. a)
- Autorizzazione relative ai bacini idrici (art. 20, c. 6, lett. b)
- Autorizzazione all'asportazione e alla commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate (art. 20, c. 6, lett. c);
- Autorizzazione agli interventi estrattivi in fondi agricoli (art. 20, c. 6, lett. e)

Le attività di cui all'articolo 23, comma 3 del D.lgs. 117/2008 riguardano:

- Autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (art.7, c. 1, c 4)
- Rinnovo dell'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (art. 7, c. 4),
- Autorizzazione della chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e ispezione finale (art.12, c. 2 e 3)
- Verifica di conformità dei dati di monitoraggio delle strutture di deposito dei rifiuti estrattivi alle condizioni dell'autorizzazione (art. 11 c. 7)
- Attività di controllo nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (art.17)
- Riesame dell'autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione (art.7, c. 5)
- Autorizzazione della chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (art.12 c. 2)

Per il calcolo degli oneri istruttori, è necessario **stimare il tempo impiegato** e il **costo orario del personale** incaricato per ciascuna fase dell'istruttoria delle autorizzazioni. Questo include la suddivisione dell'istruttoria in fasi principali ed omogenee per determinare i costi specifici di ogni passaggio.

Il tempo impiegato per ogni istruttoria è variabile in funzione della **complessità del procedimento**.

Le fasi principali e omogenee dell'istruttoria, che devono essere considerate per il calcolo degli oneri, sono:

- a. Esame degli elementi formali: verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata.
- b. Esame delle relazioni tecniche ed economiche e valutazione degli impianti: analisi dei progetti presentati e valutazione della fattibilità tecnica ed economica.
- c. Esame del programma di estrazione: valutazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale.
- d. Valutazione piano gestione rifiuti da estrazione
- e. Valutazione geologica, idrogeologica, geotecnica: analisi dei rischi e delle implicazioni per l'ambiente.
- f. Sopralluoghi: ispezioni sul campo per verificare lo stato dei luoghi e la conformità dei progetti.
- g. Richieste e valutazione delle integrazioni: gestione delle richieste di integrazioni documentali e valutazione delle modifiche richieste.
- h. Redazione ed approvazione degli atti per il rilascio delle autorizzazioni: preparazione dei documenti necessari per l'approvazione e il rilascio delle autorizzazioni.

Per ogni fase, sarà necessario stimare il tempo impiegato dal personale incaricato e moltiplicarlo per il costo orario del personale stesso. Questo permetterà di ottenere il costo totale per ogni fase e, quindi, il costo complessivo dell'istruttoria.

Ai fini del calcolo degli oneri istruttori regionali, si stimano i seguenti **costi orari**:

- Costo orario per Dirigente 70€
- Costo orario per Quadro 32 €
- Costo orario per Personale tecnico/amministrativo 20 €

Calcolando un costo orario (media ponderata) pari a 36 €

I costi degli oneri istruttori definiti da **Regione Lombardia** sono di seguito riportati.

PROCEDIMENTI/TEMPO E ONERI ISTRUTTORI	Totale	
	Tempo stimato istruttoria (h)	Costo (euro)
1) Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze ²	68	2.450
2) Autorizzazione variante in corso d'opera ¹	60	2.150
3) Autorizzazione al trasferimento titolarità autorizzazione (subentro) ¹	26	950
4) Proroga esercizio attività estrattiva ¹	32	1.150
5) Concessione all'esercizio dell'attività estrattiva ²	82	2.950
6) Autorizzazione permesso di ricerca	32	1.150
7) Autorizzazione all'attività estrattiva nelle cave di recupero non comprese nei PAE ²	68	2.450
8) Autorizzazione bacini idrici ²	60	2.150
9) Autorizzazione all'asportazione e commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate ²	32	1.150
10) Autorizzazione agli Interventi estrattivi in fondi agricoli	60	2.150
11) Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (art. 5 D.Lgs. 117/2008), qualora non contestuale a un procedimento autorizzativo dell'attività estrattiva	8	288
12) Autorizzazione/Rinnovo delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (D. lgs 117/2008 - art7 c.1, c.4)	32	1.150
13) Riesame/aggiornamento dell'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (D. lgs 117/2008 - art7 c.5)	26	950
14) Autorizzazione della chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e ispezione finale (D. lgs 117/2008 – art12 c.2,c 3)	26	950
15) Verifica di conformità dei dati di monitoraggio delle strutture di deposito dei rifiuti estrattivi alle condizioni dell'autorizzazione (D. lgs 117/2008 – art. 11 c. 7)	26	950
16) Attività di controllo nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (D. lgs 117/2008 – art.17)	26	950

¹ Se varia anche il Piano gestione rifiuti aggiungere 8 ore.

² In caso di stipula della convenzione da parte della Provincia o della Città metropolitana di Milano (c.d. atto unilaterale d'obbligo - articolo 16, comma 3, l.r. 20/2021), aggiungere 6 ore.

I costi degli oneri istruttori saranno aggiornati con cadenza biennale.



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima
Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali

ALLEGATO D

Determinazioni in materia di attività estrattiva di cava relativamente ai criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore, ai fini della coltivazione del giacimento, ex articolo 12, comma 19, lettera h).

L'articolo 12 della legge regionale 20/2021, "Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze", al comma 19, lettera h), prevede che la Giunta disciplini i criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore ai fini della coltivazione del giacimento.

L'articolo 3 della legge regionale 20/2021, "Definizioni", al comma 1, lettera k) definisce operatore sia il soggetto interessato (richiedente l'autorizzazione-in fase d'istanza) sia il soggetto titolato (titolare dell'autorizzazione-in fase di esercizio). Pertanto, le nozioni di soggetto interessato e di soggetto titolato risultano sostanzialmente coincidenti, in quanto riconducibili al medesimo centro di imputazione soggettiva. Su tale soggetto, pertanto, gravano unitariamente tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalla L.R. 20/2021.

Ai fini della valutazione delle capacità previste dall'art. 12 della l.r. 20/2021, va premesso che l'attività di escavazione e recupero ambientale può essere svolta da soggetto terzo distinto (al quale vengono affidati i lavori) dal titolare dell'autorizzazione, a condizione che quest'ultimo possieda una specifica qualificazione professionale inerente l'esercizio dell'attività estrattiva o di settori affini. Il titolare dell'autorizzazione, anche se appalta i lavori a terzi, conserva infatti la piena responsabilità e il ruolo di garante per tutti gli adempimenti derivanti dal provvedimento autorizzativo e dalla convenzione con il Comune/i interessati, indipendentemente dal fatto che l'attività materiale sia svolta direttamente o affidata in appalto a terzi.

Pertanto, l'operatore che richiede l'autorizzazione deve possedere in proprio una **adeguata capacità tecnico-economica** ai fini della coltivazione del giacimento, intesa come disponibilità di un'organizzazione, anche minima ma effettiva, idonea a garantire la gestione e il controllo delle attività estrattive. Resta ferma la possibilità di avvalersi di imprese terze per l'esecuzione di specifiche lavorazioni o fasi operative, purché tale ricorso non si traduca nella totale esternalizzazione della gestione del controllo dell'attività e non comporti il venir meno del ruolo sostanziale del titolare dell'autorizzazione.

Si ricorda infatti che la legge regionale 20/2021, così come la l.r. 14/98, non esclude l'appalto o l'affidamento di lavori e di attività specialistiche a Ditte diverse dal soggetto titolare dell'autorizzazione, previo coordinamento per gli aspetti di sicurezza e la predisposizione del Documento Salute e Sicurezza Coordinato, così come previsto dal D.lgs 624/96.

La verifica delle **capacità tecniche** da parte dell'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva consiste nel **valutare se la dotazione di personale e mezzi, anche di terzi, è coerente** con gli interventi di coltivazione e recupero ambientale e, in particolare, se la **potenza installata e la capacità produttiva delle macchine e dei mezzi d'opera** è in grado di garantire i volumi da movimentare nei tempi previsti dal progetto di coltivazione e di recupero ambientale. A tale scopo, si ritiene che l'Operatore debba attestare il possesso dei requisiti tecnici mediante una specifica sezione della Relazione Tecnica di progetto, asseverata da un professionista abilitato (Ing./Geol./Geom.) che ne certifichi, sotto la propria responsabilità, la veridicità e la congruità operativa rispetto agli interventi di coltivazione e recupero previsti, documentando quanto segue:

- a) l'attività nel settore estrattivo o riconducibile alla trasformazione o utilizzo dei materiali estratti, risultante dalla visura camerale (es. codice ATECO);
- b) il personale dipendente e la qualifica dello stesso (tecnici diplomati/laureati, impiegato, operai...);
- c) il personale di altra Ditta specializzata di cui eventualmente si avvale e la qualifica dello stesso (tecnici diplomati/laureati, operai, impiegati);
- d) la disponibilità propria o da parte della Ditta specializzata incaricata dei seguenti mezzi (indicare numero di targa/matricola):
 - ☐ mezzi di trasporto (autocarri, dumper, ecc.) con potenza Kw e potenzialità oraria

- ☐ mezzi movimento terra (escavatori, pale, terne, frese ecc.) con potenza Kw..... e potenzialità oraria.....;
 - ☐ mezzi per scavi sottofalda (draghe mordenti , dragline , pompe a suzione ecc.) con potenza Kw.....e potenzialità oraria.....;
 - ☐ macchine e/o apparecchi di sollevamento, tipo..... e potenza Kw
 - ☐ altre macchine, tipo..... , potenza Kwe potenzialità oraria.....;
- e) la titolarità e gestione o la titolarità e l'affidamento della gestione alla Ditta..... di un impianto di trattamento con le seguenti potenzialità:
- 1) impianto in loc. Comune, potenza installata Kw potenzialità oraria
 - 2) impianto in loc. Comune, potenza installata Kw potenzialità oraria
- (N.B. la descrizione dettagliata del ciclo produttivo deve essere ricompresa nella relazione illustrativa del piano di coltivazione e recupero ambientale)
- f) l'utilizzo di impianti di proprietà della Ditta e gestito dalla stessa con le seguenti caratteristiche:
- ☐ impianto in loc. Comune potenza installata Kw potenzialità oraria
- (N.B. la descrizione dettagliata del ciclo produttivo deve essere ricompresa nella relazione illustrativa del piano di coltivazione e recupero ambientale)
- g) di avere avuto/non avuto le seguenti autorizzazioni all'attività estrattiva (concluse o in atto):
-
-
-
- h) che la Ditta specializzata a cui sono affidati i lavori di ha svolto le seguenti attività nel settore estrattivo/movimento terra:
-
-
-
- i) il possesso di eventuali sistemi di gestione della qualità, afferenti all'attività estrattiva (requisito facoltativo e non obbligatorio):
- ☐ ISO (ISO 9001);
 - ☐ Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL;
 - ☐ Sistema di gestione ambientale (ISO 14.001);
 - ☐ Un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (ISO 45001);
 - ☐ Registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) nessuna certificazione;
 - ☐ Altro.....

j) l'eventuale possesso, da parte della Ditta specializzata a cui sono affidati i lavori di, di sistemi di gestione della qualità afferenti all'attività estrattiva (requisito facoltativo e non obbligatorio):

- ☐ ISO (ISO 9001);
- ☐ Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL;
- ☐ Sistema di gestione ambientale (ISO 14.001);
- ☐ Un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (ISO 45001);
- ☐ Registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) nessuna certificazione;
- ☐ Altro.....

k) eventuale contratto/accordo con la Ditta a cui sono stati esternalizzati i lavori.

Per quanto riguarda le **capacità economiche**, deve presentare un'attestazione rilasciata da un professionista abilitato (Revisore Legale o Dottore Commercialista) che certifichi, sulla base della documentazione contabile e delle banche dati ufficiali, quanto segue:

- se ha depositato regolarmente i bilanci;
- il volume d'affari (a bilancio) ai fini Iva negli ultimi tre anni;
- se ha effettuato il regolare pagamento d'imposte, salari e contributi;
- se ha istanza di fallimento e/o liquidazione in corso;
- se ha in corso procedure esecutive e/o protesti